

Nel bosco non si costruisce se l'impatto ambientale è sensibile

Rilevante pronunciamento del **Consiglio di Stato** in tema di **salvaguardia** del **bosco** e **trasformazioni edilizie**, ripreso dalla rivista telematica di diritto ambientale [Lexambiente](#).

La [sentenza Cons. Stato, sez. IV, 12 marzo 2013, n. 1481](#) ha ribadito l'interpretazione giurisprudenziale costante in materia (vds. per tutti [Cons. Stato, sez. IV, 6 agosto 2012, n. 4502](#)) secondo cui nel nostro Ordinamento il concetto, sotto il [profilo giuridico](#), di **"bosco"** – tutelato con il **vincolo paesaggistico** (decreto legislativo n. 42/2004 e s.m.i.) – si riferisce anche alla **macchia mediterranea**, a prescindere dalla presenza di alberi ad alto fusto e di radure, secondo poi quanto indicato dal decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.

La presenza del **"bosco"** e del conseguente **vincolo paesaggistico** può legittimamente limitare la trasformazione edilizia dei terreni pur astrattamente legittima in base agli strumenti urbanistici.

Dev'essere presa in considerazione, in ogni caso, l'intera area interessata e non il mero ambito spaziale oggetto di eventuale trasformazione. In caso diverso, sarebbe agevole "ritagliare" ambiti ridotti (inferiori ai mq. 2.000 previsti dall'art. 2, comma 6°, del decreto legislativo n. 227/2001 e s.m.i.) destinati – per esempio – all'edificazione.

E la **definizione "residuale"** di **bosco** sul piano giuridico, ove non siano intervenute definizioni normative regionali, è competenza dello **Stato**, come ribadito anche dalla [sentenza della Corte di cassazione penale, sez. III, 23 gennaio 2007, n. 1874](#).

Gruppo d'Intervento Giuridico onlus

Leggi tutto sul sito del GrIG